

**Reclami collettivi: 1) n.144/ 2017** - Confederazione Generale Sindacale (CGS) Vs.Italia; **2) n. 146/2017** Associazione professionale e sindacale (ANIEF) Vs. Italia.

Le denunce suindicate sono state presentate in data 7 marzo 2017 dalla Confederazione Generale Sindacale (CGS) e 16 marzo 2017 dall'Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) nei confronti dello Stato italiano per violazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della Carta sociale europea (*il diritto dei lavoratori di guadagnarsi da vivere in un'attività professionale liberamente esercitata*).

Nello specifico, con riferimento al personale scolastico, si eccepisce l'assenza di efficaci garanzie contro gli abusi derivanti dall'indebito ricorso a contratti a tempo determinato, unitamente all'incertezza giuridica, derivante dalle ripetute modifiche della legislazione e della giurisprudenza e dalle limitate possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato indipendentemente dalle effettive competenze ed esperienze lavorative.

### **Risposta**

Con riferimento ai suddetti reclami e specificamente in merito alla reiterazione di contratti a tempo determinato del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (da qui in poi indicato con l'acronimo ATA) e alle limitate possibilità di acquisire l'immissione in ruolo attraverso l'indizione di procedure concorsuali ordinarie e/o straordinarie, che consentano di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale docente, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la mancata organizzazione di regolari concorsi ordinari per l'immissione in ruolo di personale docente, si evidenzia che l'art. 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale.

In applicazione di tale norma sono stati modificati i Decreti Direttoriali n.498 e 499 del 21 aprile 2020, che disciplinano rispettivamente il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria e per la scuola secondaria di I e II grado, al fine di procedere ad una maggiore semplificazione della procedura concorsuale e consentire l'espletamento dei concorsi ordinari con regolarità annuale.

Non sussiste, inoltre, alcuna discriminazione nel riconoscimento degli anni di servizio a tempo determinato; anzi, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata presso le istituzioni scolastiche statali, sono state indette specifiche procedure concorsuali straordinarie, con l'obiettivo di affrontare il problema del precariato e porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali, anche al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato.

A tale proposito il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, ha previsto l'indizione di una Procedura Straordinaria – bandita con Decreto Direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 – che espressamente ha come obiettivo quello di *“contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari”*. Nella medesima direzione si pone la procedura di cui all'art. 59, comma 9 *bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, bandita con Decreto Dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022. Entrambe le procedure straordinarie sopra riportate sono infatti destinate a valorizzare l'esperienza e la professionalità maturata dal personale docente nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, essendo riservate, in via esclusiva, a coloro che abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni. La medesima *ratio* caratterizza anche la procedura di cui all'art. 59, commi da 4 a 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021, la quale ha previsto, esclusivamente per l'anno scolastico 2021-2022, che i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo, siano assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze. Tale

procedura è finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo indeterminato, previa valutazione positiva del periodo di svolgimento di un percorso di formazione iniziale e prova e superamento di una prova disciplinare. La procedura in questione è stata reiterata per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai posti di sostegno, dall'articolo 5 *ter* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cui è stata data attuazione con il Decreto Ministeriale del 21 luglio 2022, n. 188.

L'obiettivo di valorizzare in via ordinaria l'esperienza professionale maturata dal docente nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato ai fini dell'accesso ai concorsi è perseguita anche dall'art. 44 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha modificato l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante la disciplina dei requisiti di partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria di I e II grado; detta norma prevede che, in deroga ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, *“ la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti”*.

Per quanto concerne il personale ATA, il reclutamento a tempo indeterminato di tutti i profili professionali (con la sola eccezione dei Direttore dei servizi generali e amministrativi), si fonda sulla preponderante valorizzazione del servizio svolto, in quanto l'accesso alle graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del Decreto Legislativo n.297/94, finalizzate in via principale al reclutamento a Tempo indeterminato, presuppone lo svolgimento di almeno 24 mesi di servizio nel profilo professionale corrispondente.

Per quanto riguarda il profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi, oltre al concorso ordinario, sta per essere bandita un'apposita procedura concorsuale riservata a chi, in possesso del prescritto titolo di studio, ha svolto almeno tre anni di servizio come Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

In considerazione di quanto sopra rappresentato, non si rilevano violazioni della citata normativa e si ritiene che la normativa italiana contenga adeguati strumenti di tutela dei diritti del personale scolastico.